Contratto di appalto per il
Servizio di sponsorizzazione "Open Innovation Hub Summit 2025"
CIG: B72458998D
Codice commessa: PROG/135

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, [redacted] domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**" o "**Sponsor**");

E

EHL Hospitality Business School SA, con sede legale a Lausanne (Svizzera), Route de Berne n.301, IDE\UID CHE-158.097.201, in persona dei suoi Legali rappresentanti, domiciliati per la carica presso la sede legale (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**EHL**" o "**Affidataria**" o "**Esecutore**");

di seguito ciascuna denominate une "Parte" o insieme le "Parti".

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Presso la Committente, la Responsabile dell'Area Progetti Territoriali, Adriana De Cesare (recapito e-mail: a.decesare@fst.it) riveste il ruolo di RUP - ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "Codice") - e quello di Direttrice dell'esecuzione del Contratto (nel prosieguo, anche soltanto "DEC").
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto

1. L'oggetto del presente contratto è il servizio di sponsorizzazione "Open Innovation Hub Summit 2025".
2. Le specifiche delle attività e dei servizi erogati sono riportati nell'*Appendice 1* in allegato, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è pari a CHF 28.452,72 (€ 30.387,00 soggetto al reverse charge), come indicato all'Art. 3 dell'*Appendice 1* in allegato e dettagliato nell'Offerta allegata.
2. Per l'esecuzione del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall'interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall'Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo sopra indicato deve ritenersi compresa ogni prestazione descritta all'Art. 2 e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
4. L'IVA è a carico di FST.
5. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e nell'*Appendice 1* e per quanto in esso non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in tali documenti richiamate o a tali documenti comunque pertinenti.
2. Il DEC controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e valida lo stato avanzamento del contratto.

Art. 5 – Termini per l'esecuzione dei servizi

1. L'esecuzione dei servizi si effettuerà durante il periodo 19-23 Maggio 2025, date dello svolgimento dell'Open Innovation Hub Summit 2025. Il presente contratto inizia alla data dell'ultima firma apposta sul contratto e finisce il 23 Maggio 2025. Tutti i termini espressi o destinati a sopravvivere tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli obblighi di pagamento di FST e tutte le disposizioni del contratto necessarie per la sua interpretazione o applicazione continueranno ad applicarsi indipendentemente dalla fine del contratto.

Art. 6 - Sospensione del Contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo del Contratto.
3. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
4. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, FST può imporre all'affidataria l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidataria non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 35.154,00 soggetto al reverse charge.

Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:
   - Fondazione Sistema Toscana è deve essere trasmessa, in formato pdf, esclusivamente alle seguenti caselle di posta elettronica: apct@fst.it e amministrazione@fst.it;
   - La fattura deve essere intestata a:
     Fondazione Sistema Toscana
     Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
     Partita IVA e codice fiscale 05468660484
   - La fattura emessa dall'Affidataria al termine del servizio dovrà riportare nell'oggetto la descrizione dei servizi e i codici di seguito indicati:
     Servizio di sponsorizzazione "Open Innovation Hub Summit 2025"
     CIG: B72458998D
     Codice commessa: PROG/135
   - Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito del ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., come indicato all'Art. 3 dell'*Appendice 1* in allegato.

Art 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

2. Si rimanda ai contenutti dell'Art. 4 dell'*Appendice 1* in allegato.

Art. 9 - Penali e risoluzione del contratto

1. FST contesterà all'Affidataria per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del Contratto in caso di:
    a. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Contratto;
    b. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'Ordine;
    c. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidataria, nel corso dell'esecuzione di un Ordine o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Contratto.
2. L'Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
    a. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto dal presente Contratto, una penale di €50,00 per ogni giorno in cui il DEC rileva l'inadempimento;
    b. in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente AQ, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal Contratto.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nel presente articolo, saranno applicate detraendo l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del DEC - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidataria.
8. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - aggiornato nei contenuti con l'applicazione, avvenuta a decorrere dalla data del 25 maggio 2018, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR") - e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla normativa sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Affidataria e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'**Esecutore** Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
    a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
    b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidataria che:
    a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
    b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 12 – Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. Il Committente è a conoscenza del fatto che l'Esecutore ha adottato un codice etico disponibile nel profilo web dell'Esecutore https://industry.ehl.edu/hubfs/web/docs/EHL_Code_of_ethics_EN.pdf. Il Committente dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Esecutore e dichiara di averlo compreso.
3. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico negli elementi in cui coincidono con i principi ispiratori del codice etico dell'Esecutore e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidataria in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. al Contratto è: **B72458998D**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 15 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 16 - Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **affidataria**
Il Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo

_____
Vanessa Balouzet, Chief Growth Officer

_____
Silvio Mirra, Director Legal Office

Appendix 1 - Sponsorship Services

The Open Innovation Hub Summit (hereinafter referred to as the "Summit ") 2025 edition will take place from May 19th – May 23rd at EHL premises in Lausanne.

FST will be a Sponsor for the 2025 edition.

The Parties agree as follows:

Art. 1 Sponsor's marketing benefits

1. The logo of the Sponsor will be exposed on/through:
    a. All official communications of the Summit 2025 edition, including communications regarding the Spring pre-acceleration program 2025
        i. TV's
        ii. EHL Innovation Hub / EHL Open Innovation Summit Websites
        iii. EHL Innovation Hub social media
2. The Sponsor will be able to:
        i. Place banners on-site during the Summit and the Spring Pre-acceleration program 2025
        ii. Hold 2 stand on-site
3. The Sponsor may not use the name, logo, or any other trademarks of EHL without the prior written consent of EHL and according to its directives. EHL will use the name, logo, or any other trademarks of Sponsor with the written consent of the Sponsor and according to the Sponsor's directives.

Art. 2 Sponsor's other Benefits

1. During Open Innovation Summit the package includes:
    a. Up to 3 full-event passes (speaker(s) included)
    b. 2 Premium Pass (including the following benefits: invitation to VIP dinner on Tuesday night - Wednesday & Thursday access, Official program access, Exhibition area access, Networking, Lunch & aperos, VIP dinner at Brasserie, VIP lounge)
    c. Reserved private meeting rooms for networking and match-making between participants to the Summit
    d. Personalized matchmaking between participants to the Summit
    e. Audio & video photographer only the first day
    f. An Italian language support provided by EHL Staff and or students
    g. Additional accommodation & meals on Campus Lausanne as agreed by both parties (separate emails exchange).
    h. 1 day workshop on Entrepreneurship & Innovation topics
    i. Visit to local ecosystem innovation players of Canton de Vaud

Art. 3 Sponsor's contribution

1. The Sponsor's monetary contribution consists of CHF 28'478- excl. VAT. Full payment of the monetary contribution will be made within 30 days of the invoice date end of the month

Art. 4 Confidentiality and Personal Data

1. The existence and content of the present agreement is intended to be confidential between EHL and the Sponsor. The existence of this agreement or any part of its contents may not be made available or disclosed to third parties, whether in written or oral form, unless both Parties have agreed in writing.
2. Parties undertake to process personal data related to the present agreement solely for the purposes of the present agreement and in compliance with the applicable law.
3. The Parties shall agree in writing, prior to its effective disclosure, on any communication revealing the existence of the present agreement, or relating to the content or results of the present agreement. Any proposal must be submitted in advance to *Communication(at)ehl.ch.*

Art. 5 Filming and Video-Recording

1. Pictures, motion pictures and/ or video recordings may be made throughout the Summit 2025 edition. Such recordings may include images of the Sponsor, its employees, guests and related merchandise and displays.
2. The Sponsor hereby consents to the use of such recordings by EHL for commercial purposes. The Sponsor shall inform its employees and guests that they may refuse to be filmed, provided that they report it to the photographer or videographer on site.
3. The Sponsor grants to EHL a revocable, royalty-free, non-exclusive license to use the Sponsor's name, trademark and logo, for the sole purposes of promoting the Sponsor and EHL and generating positive publicity in relation to the Parties.

Art. 6 Force Majeure

1. If for any reason beyond its reasonable control, (including but not limited to fire, strike, natural or industrial disaster, urgent works in the meeting facility, governmental regulations, decisions or restrictions -including those related to the COVID-19 pandemic-, travel ban, mandatory quarantine) EHL determines that the Summit 2025 edition or any part of it cannot be held, EHL may cancel the Summit 2025 edition or any part of it.
2. In this case, EHL and the Sponsor shall mutually determine the refund to the Sponsor of its share of the balance of monetary contribution.

Art. 7 Assignment

1. Unless otherwise agreed in writing between the Parties, the rights and obligations of this agreement may not be assigned or transferred to third parties, with the exception of EHL to any of its affiliates.

Art. 8 Final provisions

1. A Party's liability under this agreement, whether in contract, tort or any other theory of liability, shall in no event exceed the Sponsor's monetary contribution, save for gross negligence and willful misconduct. In all cases, a Party's liability shall be excluded for any indirect damages or losses of any kind.
2. Each Party shall be and remain the sole owner of all intellectual property rights owned by it prior to or during the execution of this Agreement, or later developed independently from the performance of this agreement.

3. In case of conflict between the provision of this Appendix 1 and the agreement, this Appendix 1 will prevail.
4. Both languages of this agreement, Italian and English, have equal value in its interpretation.

Appendice 1 - Servizi di Sponsorizzazione

L'edizione del 2025 dell'Open Innovation Hub Summit (di seguito denominato "Summit") si svolgerà dal 19 al 23 maggio presso la sede dell'EHL a Losanna.

FST sarà uno Sponsor per l'edizione 2025.

Le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 Benefici di marketing dello Sponsor

1. Il logo dello Sponsor sarà esposto su/attraverso:
    1. Tutte le comunicazioni ufficiali dell'edizione 2025 del Summit, comprese le comunicazioni relative al programma di pre-accelerazione primaverile 2025
        1. TV
        2. Siti Web EHL Innovation Hub / EHL Open Innovation Summit
        3. Social media di EHL Innovation Hub
    2. Lo Sponsor potrà:
        1. Posizionare banner in loco durante il Summit e il programma di Pre-accelerazione primaverile 2025
        2. Avere 2 stand in loco
    3. Lo Sponsor non può utilizzare il nome, il logo o altri marchi di EHL senza il previo consenso scritto di EHL e secondo le sue direttive. EHL utilizzerà il nome, il logo o altri marchi dello Sponsor con il consenso scritto dello Sponsor e secondo le direttive dello Sponsor.

Art. 2 Altri Benefici dello Sponsor

1. Durante l'Open Innovation Summit, il pacchetto include:
    1. Fino a 3 pass per l'intero evento (relatori inclusi)
    2. 2 Pass Premium (inclusi i seguenti vantaggi: invito alla cena VIP di martedì sera - accesso mercoledì e giovedì, accesso al programma ufficiale, accesso all'area espositiva, networking, pranzo e aperitivi, cena VIP alla Brasserie, VIP lounge)
    3. Sale riunioni private riservate per il networking e il match-making tra i partecipanti al Summit
    4. Matchmaking personalizzato tra i partecipanti al Summit
    5. Fotografo audio e video solo il primo giorno
    6. Supporto in lingua italiana fornito dal personale e/o dagli studenti di EHL
    7. Alloggio e pasti aggiuntivi nel Campus di Losanna come concordato da entrambe le parti (scambio di email separato).
    8. 1 giorno di workshop su temi di Imprenditorialità e Innovazione
    9. Visita agli attori locali dell'ecosistema dell'innovazione del Canton Vaud

Art. 3 Contributo dello Sponsor

1. Il contributo monetario dello Sponsor consiste in CHF 28’478.- IVA esclusa. Il pagamento completo del contributo monetario sarà effettuato a 30 giorni data fattura fine mese.

Art. 4 Riservatezza e Dati Personali

1. L'esistenza e il contenuto del presente accordo sono intesi come riservati tra EHL e lo Sponsor. L'esistenza di questo accordo o qualsiasi parte dei suoi contenuti non può

essere resa disponibile o divulgata a terzi, sia in forma scritta che orale, a meno che entrambe le Parti non abbiano concordato per iscritto.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente accordo esclusivamente per le finalità del presente accordo e in conformità con la legge applicabile.
3. Le Parti si accorderanno per iscritto, prima della sua effettiva divulgazione, su qualsiasi comunicazione che riveli l'esistenza del presente accordo, o relativa al contenuto o ai risultati del presente accordo. Qualsiasi proposta deve essere presentata in anticipo a Communication(at)ehl.ch.

Art. 5 Riprese e Registrazioni Video

1. Foto, filmati e/o registrazioni video possono essere realizzati durante l'edizione 2025 del Summit. Tali registrazioni possono includere immagini dello Sponsor, dei suoi dipendenti, ospiti e relativi prodotti e display.
2. Lo Sponsor acconsente all'uso di tali registrazioni da parte di EHL per scopi commerciali. Lo Sponsor informerà i suoi dipendenti e ospiti che possono rifiutarsi di essere filmati, a condizione che lo segnalino al fotografo o al videografo in loco.
3. Lo Sponsor concede a EHL una licenza revocabile, gratuita e non esclusiva per utilizzare il nome, il marchio e il logo dello Sponsor, al solo scopo di promuovere lo Sponsor e EHL e generare pubblicità positiva in relazione alle Parti.

Art. 6 Forza Maggiore

1. Se per qualsiasi motivo al di fuori del suo ragionevole controllo, (incluso ma non limitato a incendio, sciopero, disastro naturale o industriale, lavori urgenti nella struttura di riunione, regolamenti governativi, decisioni o restrizioni -incluse quelle relative alla pandemia COVID-19-, divieto di viaggio, quarantena obbligatoria) EHL determina che l'edizione 2025 del Summit o qualsiasi sua parte non può essere tenuta, EHL può annullare l'edizione 2025 del Summit o qualsiasi sua parte.
2. In questo caso, EHL e lo Sponsor determineranno reciprocamente il rimborso allo Sponsor della sua quota del saldo del contributo monetario.

Art. 7 Cessione

1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i diritti e gli obblighi di questo accordo non possono essere ceduti o trasferiti a terzi, ad eccezione di EHL a una qualsiasi delle sue affiliate.

Art. 8 Disposizioni finali

1. La responsabilità di una Parte ai sensi del presente accordo, sia contrattuale, extracontrattuale o qualsiasi altra teoria di responsabilità, non supererà in nessun caso il contributo monetario dello Sponsor, salvo in caso di negligenza grave e dolo. In ogni caso, la responsabilità di una Parte sarà esclusa per qualsiasi danno indiretto o perdita di qualsiasi tipo.
2. Ciascuna Parte sarà e rimarrà l'unico proprietario di tutti i diritti di proprietà intellettuale di sua proprietà prima o durante l'esecuzione del presente Accordo, o successivamente sviluppati indipendentemente dall'esecuzione di questo accordo.
3. In caso di conflitto tra le disposizioni di questa Appendice 1 e l'accordo, questa Appendice 1 prevarrà.
4. Entrambe le lingue di questo accordo, italiano e inglese, hanno uguale valore nella sua interpretazione.